



[Indietro](#)

Publicato il 20/12/2017

N. 02009/2017 REG.PROV.CAU.
N. 04870/2017 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

**Il Tribunale Amministrativo Regionale della
Campania**

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale
4870 del 2017, proposto da:

Barbara Schiattarella, Caterina Granata,
Eva Guadagno, rappresentati e difesi dagli
avvocati Luciano Pennacchio, Rocco
Felato, con domicilio eletto presso lo
studio dell'avvocato Rocco Felato in
Napoli, via dei Mille, 74;

contro

Comune di Qualiano, in persona del
Sindaco p.t., non costituito in giudizio;

nei confronti di

Comune di Marano di Napoli, in persona
del Sindaco p.t., non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- a) della determinazione (prot. n. 12040) assunta dal Sindaco del Comune di Qualiano in data 27 settembre 2017 (successivamente comunicata), recante “*recesso convenzione Ufficio Giudice di Pace di Marano di Napoli*”;
- b) di ogni atto antecedente conseguente o comunque correlato.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2017 il dott. Gianluca Di Vita e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che, nei limiti della sommaria delibazione consentita in fase cautelare, non appare privo di *fumus* il dedotto vizio di incompetenza del Sindaco ai sensi dell'art. 42 comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 267/2000 che attribuisce all'organo

consiliare la competenza in ordine alle “*convenzioni tra i comuni e quelle tra i comuni e provincia, costituzione e modificazione di forme associative*”;

Rilevato che la richiesta di domanda cautelare appare inoltre assistita dal *periculum in mora*, tenuto conto delle implicazioni dell’atto di recesso in ordine alla prosecuzione dell’Ufficio del Giudice di Pace di Marano di Napoli (cfr. art. 11 comma 3, della convenzione per la gestione associata dell’Ufficio del Giudice di Pace di Marano di Napoli, secondo cui gli altri enti associati, ove non intendano accollarsi la quota di partecipazione del Comune recedente, possono avviare la procedura di scioglimento dell’accordo);

Ritenuto che, in ragione di quanto sopra illustrato, va accolta la richiesta di sospensiva degli effetti dell’impugnato atto di recesso nelle more della trattazione dell’udienza di merito;

Le spese della presente fase cautelare vanno poste a carico del Comune di Qualiano;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima):

- accoglie la domanda cautelare e, per l’effetto, sospende l’efficacia del

provvedimento impugnato;

- fissa l'udienza pubblica per il giorno 23 maggio 2018;

- condanna il Comune di Qualiano al pagamento delle spese della presente fase cautelare in favore della parte ricorrente che liquida complessivamente in € 1.000,00 (mille/00).

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2017 con l'intervento dei magistrati:

Salvatore Veneziano, Presidente

Ida Raiola, Consigliere

Gianluca Di Vita, Consigliere,

Estensore

| | |
|-------------------------|----------------------------|
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Gianluca Di Vita | Salvatore Veneziano |

IL SEGRETARIO